SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011.

Accettazione delle dimissioni dell'on. avv. Angelino ALFANO dalla carica di Ministro della giustizia e nomina a Ministro del medesimo Dicastero del sen. dott. Nitto Francesco PALMA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. Avv. Angelino ALFANO dalla carica di Ministro della giustizia;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Angelino ALFANO dalla carica di Ministro della giustizia.

Art. 2.

Il sen. dott. Nitto Francesco PALMA è nominato Ministro della giustizia, cessando contestualmente dalla carica di Sottosegretario di Stato all'Interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 78

11A10492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. prof.ssa avv. Anna Maria BERNINI BOVICELLI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La prof.ssa avv. Anna Maria BERNINI BOVICELLI, deputato al Parlamento, è nominata Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 79

11A10493
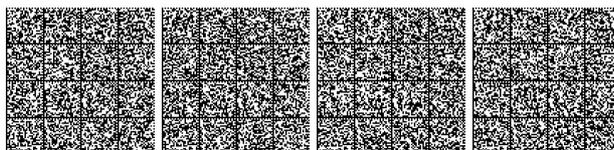
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2011.

Integrazione delle deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Luigi Casero è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 26 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008 - Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 283, con il quale sono state individuate le funzioni da delegare al predetto Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2010 - Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 219, concernente l'integrazione delle deleghe conferite al predetto Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero;

Ritenuto necessario integrare la delega di funzioni conferita al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, on. Luigi Casero, è delegato a partecipare ai lavori del Comitato di Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al fine di coordinare la procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda di cui all'art. 1, comma 8, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio legislativo - economia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 306

11A10253

DECRETO 27 giugno 2011.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2011 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in

vigore il 1° gennaio 2006, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; l'art. 157, concernente l'istituzione del ruolo dei periti assicurativi; gli articoli 335, 336 e 337 riguardanti la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha posticipato al 28 febbraio 2007 l'entrata in vigore delle norme per l'istituzione del RUI;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 2010, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi per l'anno 2010;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente l'attività peritale, l'istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2011, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, iscritti nel registro unico, e dai periti assicurativi, iscritti nel relativo molo, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2011 nel quale sono stati appostati 9.000.000,00 di euro quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unità organizzativa preposta alla tenuta del Registro unico degli intermediari (RUI) e del ruolo periti, degli oneri indiretti relativi all'attività ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonché di una quota delle spese generali sostenute dall'Autorità;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 18 maggio 2011, con la quale è individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2011, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dei periti assicurativi pari a euro 9.000.000,00;

Considerata la delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta dell'11 maggio 2011 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2011 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a carico dei periti assicurativi;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2011 all'ISVAP.

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2011 nella misura di: euro sessantacinque per le persone fisiche ed euro duecentonovantacinque per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro diciannove per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di: euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste Italiane S.p.a; euro novemiladuecento per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro seimilanovecento per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro cinquemilasettecentocinquanta per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilatrecento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro alla data del 30 maggio 2011.
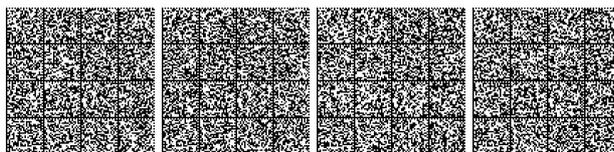
Art. 2.

Contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2011 all'ISVAP

1. Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2011, nella misura di euro cinquanta;

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2011.

Art. 3.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2011

1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui agli articoli 1 e 2, per l'anno 2011, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A10052

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 giugno 2011.

Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a)*, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato Codice, che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'articolo 1006 che estende tale facoltà nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa;

Visto l'art. 986, commi 1, lettera *a)*, e 2, del Codice, il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso Codice;

Visto l'art. 997, comma 1, lettera *b)*, del Codice, che prevede l'obbligo in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento ha l'obbligo di servizio di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate, nonché l'articolo 939, comma 2, in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno 2011, all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo illimitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2011 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

a) per l'Esercito, 16 ufficiali per periodi di 95 giorni (5+45+45 giorni), ovvero 32 ufficiali per periodi di 45 giorni, ovvero 48 ufficiali per periodi frazionati, ma comunque non inferiori ai 30 giorni, 12 sottufficiali per periodi di 30 giorni e 22 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari complessivamente a 4 ufficiali, 1 sottufficiale e 3 militari di truppa in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, 36 ufficiali per periodi di 30 giorni, pari a 3 ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: LA RUSSA

ALLEGATO

PIANO DEI RICHIAMI IN SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO (Ragguagli su base 95 (5 + 45 +45) - 30 – 45 - 50 giorni/annua)

- ANNO 2011 -

F.A. / PERSONALE	E.I.					M.M.		A.M.	C.C.	TOTALE SU BASE ANNUA Anni persona (ex u. Fo.Bi.)
	RAGGUAGLI SU BASE **95** GG. (5 + 45 + 45)	RAGGUAGLI SU BASE **45** GG.	RAGGUAGLI SU BASE 50 GG	RAGGUAGLI SU BASE 30 GG.	RAGGUAGLI SU BASE **ANNUA Anni persona (ex u. Fo.Bi.)**	RAGGUAGLI SU BASE 30 GG.	RAGGUAGLI SU BASE **ANNUA Anni persona (ex u. Fo.Bi.)**	RAGGUAGLI SU BASE **ANNUA Anni persona (ex u. Fo.Bi.)**	RAGGUAGLI SU BASE **ANNUA Anni persona (ex u. Fo.Bi.)**	
UFFICIALI	16	32		48	**4**	36	**3**			**7**
SOTTUFFICIALI				12*	**1**					**1**
TRUPPA			22*		**3**					**3**
TOTALE	16	32	22	60	**8**	36	**3**			**11**
ONERE FINANZIARIO (in migliaia di Euro)	**399**					**153**				**552**

N O T E :

- I provvedimenti sono disposti:
  - per gli ufficiali e i sottufficiali, ai sensi dell'art. 986 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
  - per i graduati e militari di truppa, ai sensi degli articoli 889 e 1006 del citato Codice dell'ordinamento militare.
- L'**onere finanziario** presunto è espresso **in migliaia di euro** ed arrotondato per eccesso o per difetto.
- I dati del personale, arrotondati su base annua per eccesso, rientrano nei dati anni/persona (ex Fo.Bi) relativi all'E.F. 2011.
- In particolare, lo SME ritiene necessario, pur rimanendo nelle 4 unità annuali anni/persona (ex Fo.Bi.) previste per le sole esigenze di aggiornamento degli ufficiali, scandire i periodi utili per tale esigenza anche su base 45 giorni, ovvero per periodi frazionati, nel rispetto delle risorse finanziare disponibili (colonne E.I., i cui numeri non sono cumulabili).

* *per esigenze UNSI - AESOR e svolgimento Corsi ANPd'I.*

11A10254
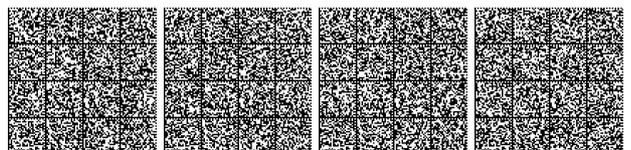
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2011.

Introduzione di specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

IL RESPONSABILE

PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

Rilevata la necessità di adottare le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;

Acquisito il parere espresso in data 17 giugno 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da DigitPA;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento, si intende:
   a) **regolamento**: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;
   b) **CEC-PAC**: Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009;
   c) **CNS**: Carta Nazionale dei Servizi;
   d) **CSV**: Comma-separated values;
   e) **DTD**: Document Type Definition;
   f) **DGSIA**: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
   g) **GSU**: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici notifiche e protesti;
   h) **HSM**: Hardware Security Module;
   i) **HTTPS**: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
   j) **IMAP**: Internet Message Access Protocol;
   k) **PdA**: Punto di Accesso, come definito all'art. 23 del regolamento;
   l) **PEC**: Posta Elettronica Certificata;
   m) **POP**: Post Office Protocol;
   n) **PP.AA.**: Pubbliche Amministrazioni;
   o) **RdA**: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;
   p) **RdAC**: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;

q) **ReGIndE**: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del regolamento;
r) **SMTP**: Simple Mail Transfer Protocol;
s) **UU.GG.**: Uffici Giudiziari;
t) **WSDL**: Web Services Definition Language;
u) **XML**; eXtensible Markup Language;
v) **XSD**: XML Schema Definition;
w) **SPC**: Sistema Pubblico di Connettività;
x) **PKCS#11**: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle funzionalità crittografiche del token; tramite l'opportuna sequenza di chiamate al token per mezzo dell'interfaccia PKCS#11 è possibile implementare la procedura di identificazione.
y) **CAdES (CMS Advanced Electronic Signature**): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni.
z) **PAdES (PDF Advanced Electronic Signature**): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni.
aa) **OID (Object IDentifier)**: codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale.

CAPO II – SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 3

(Infrastrutture informatiche – art. 3 del regolamento)

1) Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a livello interdistrettuale e distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello locale.
2) Fermo quanto previsto da altre disposizioni, costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le banche dati e i sistemi informatici indicati nell'allegato 1.
3) Il sistema di posta elettronica certificata è gestito dal fornitore presso la propria sala server, collegata ad SPC secondo le relative regole di interoperabilità e sicurezza.
4) Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile 2009, recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia".
5) Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito internet dell'Amministrazione.
6) Le strutture elaborative serventi ed i dati sono allocati in corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.

ART. 4

(Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento)

1. Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate in questo provvedimento.
2. Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civile.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria vengono automaticamente scartati.
3. Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi al gestore di posta elettronica certificata del Ministero.
4. La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC, è contenuta nel catalogo dei servizi telematici di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC per la trasmissione e il deposito di atti processuali.
6. Il Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, per dieci anni. A tal fine, il gestore di PEC del Ministero invia giornalmente, a una casella di posta di sistema, il log in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, è relativo a tutti gli indirizzi del sotto-dominio delle caselle del processo telematico e contiene tutti gli eventi relativi ai messaggi pervenuti, conservando le seguenti informazioni:
   a) il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale;
   b) la data e l'ora dell'evento;
   c) il mittente del messaggio originale;
   d) i destinatari del messaggio originale;
   e) l'oggetto del messaggio originale;
   f) il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore, ecc.);
   g) il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.);
   h) il gestore mittente.
7. Un apposito modulo nell'ambito del portale dei servizi telematici comprende i componenti funzionali necessari per l'acquisizione, il salvataggio e l'interrogazione dei log prodotti dal servizio di PEC.
8. I web service d'interrogazione dei log PEC sono disponibili ai sistemi interni al dominio Giustizia.
9. Le comunicazioni di atti e documenti tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, avvengono mediante i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia, le cui caselle sono rese disponibili unicamente agli utenti abilitati; in questo caso il gestore dei servizi telematici utilizza un canale sicuro progetto da un meccanismo di crittografia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20.
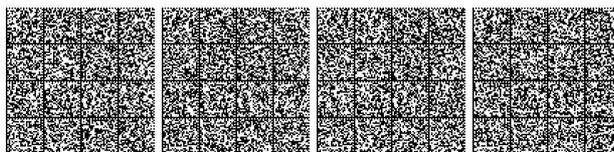
ART. 5

(Portale dei servizi telematici – art. 6 del regolamento)

1. Il portale dei servizi telematici è accessibile all'indirizzo www.processotelematico.giustizia.it ed è composto di una "area pubblica" e di una "area riservata".
2. L'"area pubblica", dal titolo "Servizi online Uffici Giudiziari", è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d'informazione:
   a) Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia;
   b) Raccolte giurisprudenziali;
   c) Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese disponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato. Il canale di comunicazione per l'accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).
3. Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui all'Allegato 10.
4. Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come disciplinata dall'articolo 6.
5. Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all'art. 27 del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.

ART. 6

(Identificazione informatica – art. 6 del regolamento)

1. L'identificazione informatica avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro); in quest'ultimo caso, l'identificazione avviene nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) Il certificato deve essere rilasciato da una Certification Authority (CA), accreditata da DigitPA, che si fa garante dell'identità del soggetto.
   b) Il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS), facendo riferimento all'Appendice 1 del documento rilasciato dal CNIPA: "Linee guida per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi". L'estensione Certificate Policy (2.5.29.32) può essere valorizzata con un Object Identifier (OID) definito dalla CA.
   c) In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi personali consentiti per la firma elettronica qualificata e quindi smart card e token USB, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dispositivi sicuri devono essere certificati Common Criteria EAL4+ con traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle disposizioni comunitarie.
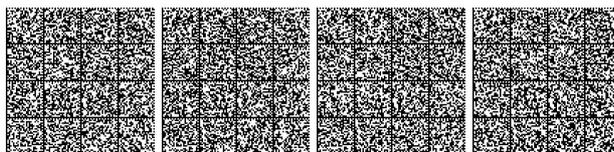
d) In termini d'interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano la disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare entrambe le interfacce devono consentire l'accesso alla procedura d'identificazione forte mediante digitazione del PIN da parte dell'utente; il dispositivo deve inoltre rispettare la strutturazione del file system come da specifiche CNS.

2. In fase di identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici verifica la validità del certificato presente nel token crittografico utilizzato dall'utente che accede; prima di consentire qualunque operazione, inoltre, il punto di accesso verifica che il token crittografico sia collegato alla postazione; in caso contrario, invalida e termina la sessione.
3. Il Ministero della giustizia verifica, anche attraverso opportune visite ispettive, che i punti di accesso rispettino i predetti requisiti.
4. La violazione di queste regole di sicurezza comporta per il punto di accesso la sospensione dell'autorizzazione a erogare i servizi, fino al definitivo rispetto dei requisiti.
5. Possono essere utilizzati certificati di autenticazione non conformi alle specifiche di cui sopra, purché emessi entro il 30 settembre 2011.

ART. 7

(Registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento)

1. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.
2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento.
3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l'inserimento manuale dei dati.
4. Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono:
   a) soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
   b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio consiglio dell'ordine degli avvocati o consiglio nazionale del Notariato);
   c) professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti quei soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio – o più in generale ausiliari del giudice – non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati).
5. Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; da tali registri (tra cui il registro delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli indirizzi CEC-PAC dei cittadini ivi censiti.
6. Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio giustizia, attraverso un apposito web service.
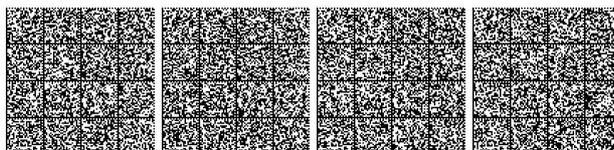
7. Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici (area riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

ART. 8

(Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento)

1. L'alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente le informazioni necessarie ad identificare:
   a) l'ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita iva;
   b) il nominativo e il codice fiscale del delegato all'invio dell'albo, che dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata l'albo in trasmissione;
   c) la casella di PEC utilizzata per l'invio dell'albo.
2. Il documento di censimento di cui al comma precedente aderisce al modello reperibile nell'area pubblica del portale e viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
3. Terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, l'ente mittente del documento di censimento riceve una risposta; in caso di esito positivo, l'ente può procedere all'invio dell'albo secondo le seguenti specifiche:
   a) il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non sono considerati i messaggi di posta ordinaria;
   b) non vi sono vincoli sull'oggetto né sul body del messaggio;
   c) l'indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati all'invio e riportati nel documento di censimento;
   d) deve essere allegato un solo file (ComunicazioniSoggetti.xml), sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
   e) la firma digitale o firma elettronica qualificata deve appartenere al soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b, sulla base del codice fiscale censito;
   f) il file ComunicazioniSoggetti.xml deve essere conforme all'XML-Schema di cui all'Allegato 2;
   g) il codice ente specificato nel file deve essere tra quelli censiti.
4. Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui all'articolo precedente comporta un messaggio automatico di esito negativo; in questo caso l'allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.
5. A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso "– Esito" e riporta in allegato l'esito dell'elaborazione del messaggio con le eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, è descritto nell'Allegato 3.

6. L'esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che presuppongono la validità dell'invio di un albo (ad esempio: censimento dell'ente richiedente e dei soggetti abilitati all'invio dell'albo).
7. Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito dell'inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, viene inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l'avvenuta registrazione.

ART. 9

(Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento)

1. I professionisti non iscritti all'albo, oppure per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa identificazione, effettuando altresì l'inserimento (upload) del file che contiene copia informatica, in formato PDF, dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che intende iscriversi.
2. Il PdA provvede a trasmettere l'avvenuta registrazione con le medesime modalità di cui all'articolo precedente, con la differenza che il file ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal PdA.
3. Qualora il professionista di cui al comma 1 s'iscriva ad un albo, oppure pervenga copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.

ART. 10

(Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni – art. 8 del regolamento)

1. I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le funzioni relative a:
   a) ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici;
   b) consultazione e gestione del fascicolo informatico.
2. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall'interno degli uffici giudiziari, l'identificazione è effettuata mediante coppia di credenziali "nome utente/password" ovvero mediante identificazione informatica ai sensi dell'articolo 6.
3. Per l'accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall'esterno della Rete Giustizia, l'identificazione è effettuata dal portale dei servizi telematici sulla base del sistema "Active Directory Nazionale" (ADN) e secondo le specifiche di cui all'articolo 6; ai soli fini del recupero dall'esterno delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile, è sufficiente l'identificazione sulla base del sistema ADN purché l'interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda l'indicazione del numero di ruolo generale nonché del codice fiscale dell'attore principale e del convenuto principale del procedimento.
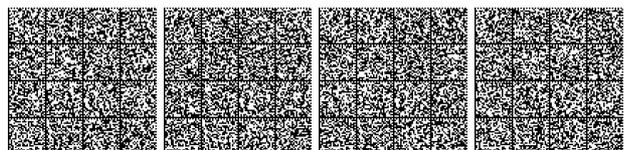
ART. 11

(Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento)

1. Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutte le primitive – esposte attraverso appositi web service – necessarie per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo le normative in vigore; l'accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.
3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
   a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
   b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);
   c) la data e l'ora dell'accesso.

   Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell'ambito del sistema documentale, per cinque anni.

CAPO III – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

ART. 12

(Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
   a) è in formato PDF;
   b) è privo di elementi attivi;
   c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
   d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m;
   e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele , e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria
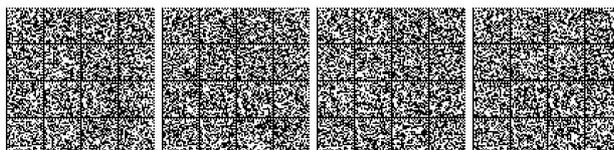
chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple.

ART. 13

(Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento)

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
   a) .pdf
   b) .odf
   c) .rtf
   d) .txt
   e) .jpg
   f) .gif
   g) .tiff
   h) .xml.
2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:
   a) .zip
   b) .rar
   c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

ART. 14

(Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento)

1. L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
   a) IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell'Allegato 4.
   b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell'Allegato 5.
   c) <nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (firma esterna).
   d) AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o più allegati nei formati di file di cui all'articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.
2. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario; l'algoritmo utilizzato per l'operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetri-

che di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei servizi telematici); lo standard previsto è il CAdES.

3. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte.
4. La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell'Allegato 6.
5. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
   a) T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
   b) T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
   c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
6. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia "attivo", viene segnalato alla cancelleria.
7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:
   a) WARN: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo);
   b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);
   c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).
8. La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.
10. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario.

ART. 15

(Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento)

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati:
   a) numero di ruolo della causa;
   b) progressivo dell'allegato;
   c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

ART. 16

(Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni – art. 15 del regolamento)

1. I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario.
2. L'atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all'articolo 14 e viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica in formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata.

ART. 17

(Comunicazioni per via telematica – art. 16 del regolamento)

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario, recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8; la comunicazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 10, provvede ad effettuare una copia informatica in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve.
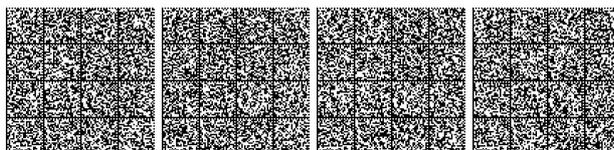
ART. 18

(Comunicazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento)

1. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l'avviso disponibilità della comunicazione di cancelleria, se condo il formato riportato nell'Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell'atto integrale accedendo all'indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l'apposito servizio proxy del portale dei servizi telematici, su canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l'identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'articolo 6; il prelievo è consentito unicamente se l'utente è registrato nel ReGIndE.
3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un'apposita area di download del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un'apposita tabella recante le seguenti informazioni:
   a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consultazione;
   b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell'URL inviato nell'avviso di cui al comma 4);
   c) la data e l'ora di invio dell'avviso;
   d) la data e l'ora del prelievo o della consultazione.
4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.

ART. 19

(Notificazioni per via telematica – art. 17 del regolamento)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del decreto legge 5 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro (SSL v3).
2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all'interno della busta telematica è inserito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.
3. All'UNEP può essere inviata, sempre all'interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato nell'Allegato 5.
4. Alla notificazione per via telematica da parte dell'UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all'articolo 17; il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell'Allegato 7.
5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia:
   a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale degli indirizzi elettronici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6;
   b) imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell'articolo 7, comma 5;

c) cittadini: ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'XML-Schema riportato nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 7.

ART. 20

(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento)

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).
2. Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi file di log, conservati nel sistema documentale stesso.
3. L'atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.
4. La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui all'articolo 17; le caselle di PEC dell'ufficio del pubblico ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di polizia.
5. Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei messaggi.
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all'articolo 18; l'atto è protetto da meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui all'articolo 14 comma 2.
7. Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell'ambito di un sistema HSM (hardware security module) appositamente dedicato alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di apparati HSM dedicati.
8. La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatizzata dei registri presso l'ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del Ministero dell'Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l'uso di certificati server. Le informazioni contenute nella busta di e-Government prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.

ART. 21

(Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 20 del regolamento)

1. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.
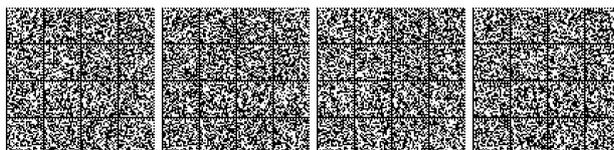
ART. 22

(Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
2. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
   a) copia semplice in formato digitale;
   b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale;
   c) copia autentica in formato digitale;
   d) copia esecutiva in formato digitale;
   e) copia semplice in formato cartaceo;
   f) copia autentica in formato cartaceo;
   g) copia esecutiva in formato cartaceo.
3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all'ufficio giudiziario attraverso l'invocazione di un apposito web service; al richiedente è restituito l'identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l'impossibilità di evadere la richiesta.

ART. 23

(Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento)

1. Il rilascio della copia in formato digitale di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all'articolo 16 del regolamento e dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD; la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell'Allegato 9.
2. Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l'avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell'Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4.
3. La copia, informatica o analogica, di documento informatico è corredata del contrassegno di cui all'articolo 23-ter, comma 5, del CAD, al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale.
4. Il contrassegno di cui al comma precedente è generato elettronicamente su ognuna delle pagine del documento e contiene, nella forma di codice bidimensionale, la pagina del documento informatico di cui si rilascia copia sottoscritta dal cancelliere con firma digitale o firma elettronica qualificata al fine di attestarne la conformità all'originale.
5. Il contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica automatica della conformità della copia rilasciata, qualora riprodotta a stampa, al documento informatico da cui è tratta nonché la verifica della firma digitale o firma elettronica qualificata apposta sulla copia al momento del rilascio; tale verifica può essere effettuata dal soggetto richiedente nonché dal soggetto destinatario o beneficiario dell'atto tramite un software di visualizzazione e verifica scaricabile gratuitamente dall'area pubblica del portale dei servizi

telematici e configurato per riconoscere esclusivamente i contrassegni generati attraverso strumenti informatici della Giustizia.

6. Il codice bidimensionale di cui al comma 4 è generato tramite codifica Data Matrix definita nello standard ISO/IEC (16022:2006).

CAPO IV – CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

ART. 24

(Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento)

1. L'architettura dei servizi di consultazione aderisce al modello MVC (Model View Controller) e prevede il disaccoppiamento del front-end, localizzato sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal back-end, localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre i servizi sottoforma di web service (http/SOAP).
2. Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio proxy, i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio dei punti di accesso e di applicazioni esterne.
3. I punti di accesso realizzano autonomamente la parte di front-end, che deve essere localizzata all'interno della intranet del PdA stesso e non deve essere accessibile direttamente dall'esterno.
4. I punti di accesso possono a loro volta esporre i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio di applicazioni esterne.
5. Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il proxy è HTTPS; la serializzazione dei messaggi è nel formato XML/SOAP.
6. Le funzionalità fornite dai web service realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici.
7. L'accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione informatica su di un punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche di cui all'articolo 6; a seguito di tale identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici attribuiscono all'utente un ruolo di consultazione, a seconda del registro di cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al proxy di cui al comma 2 il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso (nell'header http) e il ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il proxy verifica che il soggetto sia presente nel ReGIndE e in caso trattasi di un avvocato che lo status non sia "radiato" o "cancellato"; qualora la verifica abbia esito positivo, trasmette la richiesta al web service del gestore dei servizi telematici.
8. In base al ruolo di consultazione di cui al comma precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni all'accesso rispetto alle informazioni anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla base dell'atto di delega previsto dal regolamento.
9. In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso può adottare meccanismi di identificazione basati sulla gestione federata delle identità digitali (modello GFID), secondo le specifiche di DigitPA; in questo caso, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, valutata la soluzione proposta e opportunamente descritta nel piano della sicurezza, approva il meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di sicurezza richiesto.
10. Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 9, l'architettura dei servizi di consultazione prevede in via residuale che il punto di accesso o il portale dei servizi

telematici effettuino, a seguito dell'identificazione di cui al comma 7, un link diretto dalle proprie pagine alla pagina principale del sito web che rende disponibili i servizi su canale sicuro (HTTPS); in questo caso i dati identificativi del soggetto vengono inseriti nell'header HTTP della richiesta.

11. I servizi di consultazione attivi sono elencati, per singolo ufficio, nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'articolo 5, comma 5.
12. L'elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici e nel catalogo dei servizi telematici, di cui all'articolo 5, comma 5.
13. Il punto di accesso si dota di un piano della sicurezza, depositato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati unitamente all'istanza di iscrizione all'elenco pubblico dei punti di accesso, che prevede la trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti argomenti:
    a) struttura logistica e operativa dell'organizzazione;
    b) ripartizione e definizione delle responsabilità del personale addetto;
    c) descrizione dei dispositivi installati;
    d) descrizione dell'infrastruttura di protezione, per ciascun immobile interessato (e rilevante ai fini della sicurezza);
    e) descrizione delle procedure di registrazione delle utenze;
    f) descrizione relativa all'implementazione dei meccanismi di identificazione informatica;
    g) qualora il PdA integri la gestione delle caselle di PEC dei propri utenti, descrizione delle modalità di integrazione;
    h) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
    i) procedura di gestione dei disastri;
    j) analisi dei rischi e contromisure previste;
14. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati verifica il piano della sicurezza di cui al comma precedente e può disporre apposite verifiche in loco, in particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel presente provvedimento.
15. Il punto di accesso abilita i propri iscritti unicamente a usufruire dei servizi esplicitamente autorizzati dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati e riportati nel catalogo dei servizi telematici.
16. Il punto di accesso si dota di una casella di posta elettronica certificata, che comunica al responsabile per i sistemi informativi automatizzati, da utilizzarsi per inviare e ricevere comunicazioni con il Ministero della giustizia.

ART. 25

(Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 28 del regolamento)

1. L'utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la registrazione del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato, prelevando il codice fiscale dal token crittografico dell'utente; attraverso un'apposita maschera web, l'utente (senza poter modificare il codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni:
    a) nome e cognome

b) luogo e data di nascita
c) residenza
d) domicilio
e) ruolo
f) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza
g) casella di posta elettronica certificata

3. I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in cui è avvenuta la registrazione, sono archiviati e conservati per dieci anni.
4. Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad alcun albo professionale o per i quali il proprio ordine non abbia provveduto all'invio dell'albo, presentano, all'atto della registrazione, copia elettronica in formato PDF dell'incarico di nomina da parte del giudice; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
5. Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti tecnici, istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene presentata copia elettronica in formato PDF del provvedimento di iscrizione all'albo stesso da parte del comitato; tale copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s'iscrive.
6. Il punto di accesso è tenuto a conservare i documenti informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su richiesta, al Ministero della giustizia.
7. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ai propri utenti registrati secondo le modalità di cui all'allegato 11.

CAPO V – PAGAMENTI TELEMATICI

ART. 26

(Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Al fine di comunicare in via telematica all'ufficio giudiziario l'avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.
2. Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di versamento è costituita dalla copia informatica dell'originale cartaceo ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in formato XML, come disciplinato all'articolo 28, comma 2.
3. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati nell'ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il versamento attraverso strumenti telematici e di ricevere l'attestazione del versamento attraverso il medesimo canale telematico; l'accesso ai servizi di pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all'articolo 6.
4. Nell'ambito del flusso per il pagamento telematico sono individuati i seguenti componenti architetturali:
   a) Sistema dei Pagamenti (SP): infrastruttura del sistema finanziario costituta dall'insieme di tutti gli strumenti con i quali possono essere acqui-

stati beni e servizi nell'economia, nonché dalle attività e dagli intermediari che consentono l'effettivo trasferimento di tali strumenti da un operatore ad un altro;
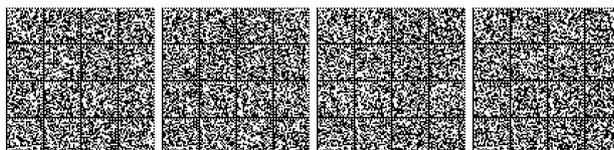
b) Sistema del Prestatore dei servizi di Pagamento (Psp): piattaforma tecnologica operante presso gli istituti di credito, Poste Italiane o altri soggetti abilitati che, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito del Sistema dei Pagamenti, mettono a disposizione degli utenti gli strumenti atti ad effettuare il pagamento richiesto;

c) Front-End con il Sistema dei Pagamenti (FESP): componente infrastrutturale (middleware) atto a facilitare lo scambio di informazioni tra i soggetti attraverso la condivisione dei protocolli di colloquio (sia applicativi, che di trasporto), l'implementazione delle logiche di elaborazione della richiesta di pagamento e della ricevuta telematica nonché l'erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, tra cui la firma digitale dei documenti scambiati. Le funzioni del componente possono essere integrate in un PdA, integrate nel sistema offerto dal prestatore di servizi (Psp) o condivise (anche da più amministrazioni) essendo messe a fattor comune nell'ambito dell'infrastruttura di sistema della Pubblica Amministrazione (Nodo PA all'interno di SPC);

d) Nodo PA: infrastruttura condivisa all'interno del SPC che gestisce il colloquio con i prestatori dei servizi di pagamento (Psp) e può anchesvolgere le funzioni previste per il FESP.

5. Le modalità tecniche d'interazione tra le componenti di cui al comma precedentedevono essere caratterizzate dall'adozione di protocolli sicuri. Nel caso in cui l'interazione avvenga tramite la rete SPC, il requisito è garantito dalla natura riservata della rete stessa. In tutti gli altri casi, il colloquio avviene attraverso l'utilizzo di certificati "server" rilasciati da Certification Authority qualificate.
6. Le funzioni svolte dal portale dei servizi telematici integrano al loro interno le funzioni di pagamento informatico, al fine di offrire all'utente un servizio unico e completo. Le applicazioni offerte dai punti accesso si uniformano a tale principio.
7. Per dare corso al pagamento il prestatore di servizi di pagamento (Psp) concede "fiducia" all'identificazione, operata ai sensi del comma 3, dal punto di accesso o dal portale dei servizi telematici. Ai fini del completamento del processo di pagamento, il prestatore del servizio (Psp) può richiedere all'utente di autenticarsi sul proprio sistema attraverso l'immissione di ulteriori credenziali allo scopo rilasciate.
8. Il processo consente all'utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento (Psp).
9. La ricevuta telematica restituita all'utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell'importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato.
10. I versamenti in Tesoreria sono effettuati in modalità telematica attraverso quanto previsto dalla normativa vigente.
11. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge.
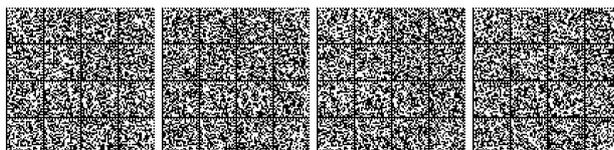
ART. 27

(Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
   a) definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento con un identificativo univoco del versamento di cui al successivo comma 5;
   b) contiene i dati identificativi, variabili a seconda dell'operazione per cui è richiesto il pagamento;
   c) contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia;
   d) viene predisposta dal soggetto richiedente (portale dei servizi telematici o punto di accesso) ed inviata al sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) direttamente ovvero attraverso la componente architetturale FESP;
   e) può essere sottoscritta o meno con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata dal soggetto pagatore, a seconda degli accordi intercorsi con il Prestatore di Servizi di pagamento (PsP).
2. La Ricevuta Telematica (RT) è predisposta dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) anche attraverso l'utilizzo della componente architetturale FESP ed è restituita al soggetto richiedente a fronte di ogni singola RPT: essa è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell'Allegato 5, che:
   a) definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui l'esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l'identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp);
   b) trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte riservata (Dati Specifici Riscossione) a disposizione della PA
3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell'art 30, comma 5 del regolamento- con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine possono essere utilizzati certificati emessi da una autorità di certificazione allo scopo messa a disposizione da DigitPA.
4. Al fine di qualificare in maniera univoca il versamento, è definito l' identificativo di erogazione del servizio (CRS) che identifica univocamente una richiesta di erogazione servizio da parte dei sistemi informatici del dominio giustizia.
5. Il CRS è generato dal portale dei servizi telematici su specifica richiesta del soggetto richiedente attraverso un servizio sincrono (tramite web service i cui WSDL sono pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici) e ha il seguente formato: <check digits> <identificatore univoco>, dove:
   a) <check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni);
   b) <identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche così strutturate: <codice PdA richiedente><codice Sistema Gestore><codice univoco operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione <codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta

il sistema a cui è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25 caratteri alfanumerici) contiene un codice 'non ambiguo' all'interno del dominio entro il quale viene generato.

6. Il CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito al punto di accesso o al portale dei servizi telematici all'interno della RT (elemento identificativoUnivocoVersamento).
7. Al momento dell'accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico dell'ufficio giudiziario controlla che il CRS non sia stato già utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo stesso viene annullato al fine di non permettere il riutilizzo della stessa RT.

ART. 28

(Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento)

1. Allo scopo di permettere all'Amministrazione di verificare e riscontrare le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell'ambito del dominio giustizia è configurato un sottosistema per la memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all'articolo 27; il sottosistema è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a tutte le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede ad inviare la RT al sistema RRT contestualmente al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno richiedente.
3. Per l'invio della RT al Repository Ricevute Telematiche è messo a disposizione un apposto servizio (web service) esposto nell'ambito del portale dei servizi telematici; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi CRS secondo le modalità indicate nell'articolo 27.
5. Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica convenzione da sottoscriversi con il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, degli enti e delle agenzie pubbliche per l'adempimento dei propri compiti di verifica, controllo e contrasto all'evasione ed elusione.
6. I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via informatica possono consultare sul portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica di cui all'articolo 6, le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.

ART. 29

(Diritto di copia – art. 31 del regolamento)

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo da versare per i diritti di copia; tale importo è calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L'informazione è messa a disposizione dell'interessato attraverso il servizio di richiesta copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici; unitamente all'importo dei diritti ed oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato alla richiesta, associato all'intero flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.
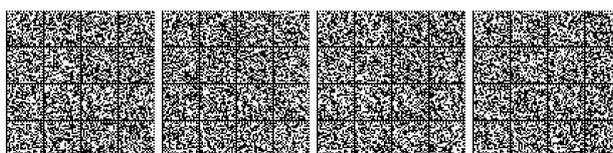
2. La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta di versamento di cui all'articolo 27, comma 2.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30
(Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento)

1. Al momento dell'attivazione, sul ReGIndE di cui all'articolo 7, dell'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al medesimo soggetto comunicando l'avvenuta attivazione. La comunicazione riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
2. Contestualmente all'invio della comunicazione di cui al comma 1, il portale invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista dall'articolo 25, comma 16.
3. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.
4. A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi telematici:
   a) Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi indicata;
   b) Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando automaticamente il deposito tramite altro canale.

ART. 31
(Efficacia)

1. Il presente decreto acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
APRILE

ALLEGATO 1
BANCHE DATI E SISTEMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2

ALLEGATO 2
STRUTTURA DI COMUNICAZIONISOGGETTI.XML

ALLEGATO 3
STRUTTURA DI ESITI.XML

ALLEGATO 4
DTD DEI FILE E MESSAGGI DI SISTEMA

ALLEGATO 5
STRUTTURA DI DATIATTO.XML

ALLEGATO 6
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA

ALLEGATO 7
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

ALLEGATO 8
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

ALLEGATO 9
FORMATO DEI MESSAGGI RELATIVI AL RILASCIO DELLE COPIE

ALLEGATO 10
XSD RELATIVI AL CATALOGO DEI SERVIZI TELEMATICI

ALLEGATO 11
INFORMAZIONI SUGLI UTENTI DEI PUNTI DI ACCESSO

AVVERTENZA

IL PROVVEDIMENTO INTEGRALE, CON GLI ALLEGATI, È PUBBLICATO SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA WWW.GIUSTIZIA.IT, NELL'AREA PUBBLICA DEL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI, NONCHÉ SUL PORTALE WWW.PROCESSOTELEMATICO.GIUSTIZIA.IT

11A10311
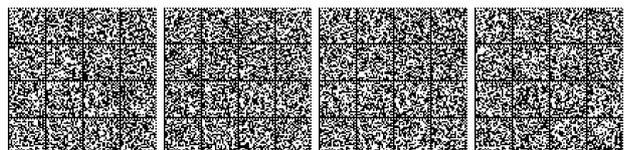
DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Moretto Matteo Vittorio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Moretto Matteo Vittorio, nato il 1º luglio 1978 a San Donà del Piave (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Moretto è in possesso del titolo accademico ottenuto nel luglio 2003 in Italia presso la Università degli studi di Trento; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21.9.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da novembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Moretto Matteo Vittorio, nato il 1° luglio 1978 a San Donà del Piave (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10250

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Martini Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Martini Paolo, nato il 22 aprile 1975 a Pontedera (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" ai

fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Martini è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2002 in Italia presso la Università di Pisa; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da dicembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Murcia (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Martini Paolo, nato il 22 aprile 1975 a Pontedera (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10251

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Prato Ilaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Da Prato Ilaria, nata il 6 maggio 1981 a Pietrasanta (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig. ra Da Prato è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2005 in Italia presso la Università di Pisa;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 8 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta dal gennaio 2011 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Murcia (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla Sig.ra Da Prato Ilaria, nata il 6 maggio 1981 a Pietrasanta (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma 22 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10252

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2011.

Trasferimento del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2010, recante delega delle attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante: «Centri di referenza nazionale del settore veterinario»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1976 recante «Profilassi dell'anemia infettiva degli equini» e, in particolare, l'articolo 2, ultimo comma;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 marzo 1992 recante «Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1976» relativo alla profilassi dell'anemia infettiva;

Vista la richiesta dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Abruzzo e Molise inoltrata con prot. 2102 del 23 febbraio 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al trasferimento delle funzioni del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise;

Decreta

Art. 1.

1. Presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise sono trasferite le funzioni del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini che assume la denominazione di Centro di Referenza Nazionale per l'anemia infettiva degli equini.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 207

AVVERTENZA:

Il decreto sopra riportato viene pubblicato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 217/1986. Sono fatte salve validità ed efficacia della pubblicazione del medesimo avvenuta in data 26 luglio 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172.

11A10479

DECRETO 21 aprile 2011.

Assegnazione all'Istituto Superiore di Sanità di euro 5.000.000,00, come quota parte della «Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», accantonata con delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

Visto l'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i Policlinici universitari a gestione diretta, gli Ospedali Classificati e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'articolo 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nella quale viene riservata una quota nella misura di Euro 10.000.000,00 quale «Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», da ripartire con successivo provvedimento;

Visto l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'articolo 4 lett. *b)* della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis* della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

Visto l'articolo 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito
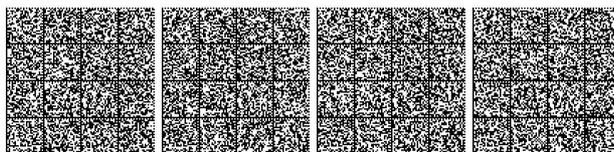
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203 e 23 dicembre 2009 n. 191;

Visto il programma di interventi prioritari in materia di sicurezza nell'ambito di un programma generale di adeguamento, per un importo pari a € 5.000.000,00;

Ritenuto di dover valutare la richiesta in relazione ai criteri fissati e dato che il programma degli interventi presentato ha il carattere di estrema urgenza, atteso che si riferisce ad interventi urgenti di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

Acquisita in data 23 marzo 2011 l'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnata all'Istituto Superiore di Sanità la somma di euro 5.000.000,00, a valere sulla delibera CIPE n. 97/2008 richiamata in premessa, per interventi urgenti di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 2.

1. L'intervento sarà ammesso a finanziamento con successivo atto, secondo le procedure previste dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, su richiesta dell'Istituto Superiore di Sanità, dopo avere acquisito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso tecnico sulla base delle risorse di bilancio disponibili.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 262

11A10188

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Altacor»

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 14 febbraio 2007 presentata dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio, 10, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato ALTACOR contenente la sostanza attiva chlorantraniliprole;

Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data 2 agosto 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la decisione 2010/3537UE della Commissione del 24 giugno 2010 che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive tra cui chlorantraniliprole fino al 30 giugno 2012;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95;

Vista la valutazione dell'Università sopracitata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 maggio 2011, prot. n. 16591, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011, prot. n. 16706, con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto con la nota sopra citata;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ALTACOR fino al 30 giugno 2012 conformemente al termine stabilito dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea del 24 giugno 2010 sopra citata per il mantenimento delle autorizzazioni provvisorie di prodotti a base di chlorantraniliprole;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio, 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTACOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 giugno 2012.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 300 - 400 - 500 - 600.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Gowan Milling LLC, 12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA);

Dupont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia (confezionamento).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14137.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ALTACOR®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
Gowan Milling LLC,12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA)
Officina di Confezionamento:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 14137 del **del Ministero della Salute**
Partita N.
Contenuto netto: g 100-300-400-500-600

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE: ALTACOR® è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti le colture orticole. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed e' caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve,compromettendone la funzionalità. ALTACOR® agisce prevalentemente per ingestione, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE: *Spodoptera exigua* (nottua piccola), *Spodoptera littoralis* (nottua mediterranea), *Autographa gamma* (plusia gamma), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora della melanzana), *Mamestra brassicae* (nottua dei cavoli), *Ostrinia nubilalis* (piralide), *Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella, Chrysodeixis chalcites, Tuta absoluta* (tignola del pomodoro).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Iniziare le applicazioni durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle primissime erosioni. Le applicazioni devono essere effettuate a distanza di 7-10 giorni una dall'altra, utilizzando l'intervallo piu' breve e i dosaggi piu' alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti. Adeguare il quantitativo d'acqua applicato (rimanendo all'interno dei volumi indicati per ciascuna coltura) allo sviluppo vegetativo al momento del trattamento. Si consiglia di inserire i trattamenti con ALTACOR® all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione. **Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.**

Pomodoro, peperone e melanzana, per il controllo di *A. gamma, C. chalcites, H. armigera, L. decemlineata, O. nubilalis, Spodoptera* spp., *T. absoluta:* **in pieno campo** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.; **in coltura protetta** 10-12 g/hl con volumi d'acqua compresi fra 5 e 12.5 hl/ha per peperone e 5-15 hl/ha per pomodoro e melanzana.
Il dosaggio massimo applicabile è pari a 150 g/ha su peperone e 180 g/ha su pomodoro e melanzana. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* e *T. Absoluta.*
Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero e zucca, per il controllo di *A. gamma, H. armigera e Spodoptera* spp:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* In coltura protetta su piante allevate in verticale utilizzare 8-12 g/hl con volumi d' acqua di 5-12.5 hl/ha pari ad un dosaggio massimo di 150 g/ha.

Lattughe e altre insalate (lattuga, cicoria, radicchio, rucola, indivia o scarola, valerianella, crescione), per il controllo di *H. armigera e Spodoptera* spp.:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.*
Cavolo cappuccio, cavolo verza, broccoli, per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella*: **in pieno campo** utilizzare 80-100 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.
ATTENZIONE: indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 80 g/ha di ALTACOR®.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: ALTACOR® possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunita' per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si puo' impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. ALTACOR® secondo lo schema IRAC appartiene al modo d'azione "Gruppo 28 Insetticidi" (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di ALTACOR® consentite e' pari a 2 per anno.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere ALTACOR® alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre ALTACOR® prima dei prodotti in formulazione polvere e/o liquida.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.
COMPATIBILITA': ALTACOR® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.
FITOTOSSICITA': ALTACOR® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, lattughe e altre insalate, cavolo cappuccio, cavolo verza, broccoli: 3 giorni
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.................

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

ALTACOR®

Insetticida selettivo specifico per alcune colture orticole.
Granuli idrodisperdibili

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ALTACOR®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
Gowan Milling LLC, 12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA)
Officina di Confezionamento:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 14137 del **del Ministero della Salute**
Contenuto netto: g 100 Partita N.
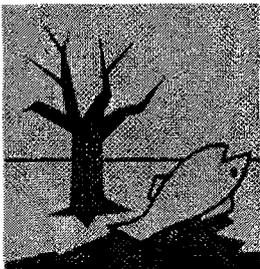
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GIU. 2011

FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALTACOR®

Insetticida selettivo specifico per alcune colture orticole.
Granuli idrodisperdibili

ALTACOR®
COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 35
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
Gowan Milling LLC,12300 E. County 8 Street, Yuma, Arizona (USA)
Officine di Confezionamento:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione N. 14137 del **del Ministero della Salute**
Contenuto netto: g 100 Partita N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
-Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE: ALTACOR® è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti le colture orticole. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed e' caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve,compromettendone la funzionalità. ALTACOR® agisce prevalentemente per ingestione, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE: *Spodoptera exigua* (nottua piccola), *Spodoptera littoralis* (nottua mediterranea), *Autographa gamma* (plusia gamma), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora della melanzana), *Mamestra brassicae* (nottua dei cavoli), *Ostrinia nubilalis* (piralide), *Pieris brassicae* (cavolaia), *Pieris rapae* (rapaiola), *Plutella xylostella*, *Chrysodeixis chalcites*, *Tuta absoluta* (tignola del pomodoro).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Iniziare le applicazioni durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle primissime erosioni. Le applicazioni devono essere effettuate a distanza di 7-10 giorni una dall'altra, utilizzando l'intervallo piu' breve e i dosaggi piu' alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti. Adeguare il quantitativo d'acqua applicato (rimanendo all'interno dei volumi indicati per ciascuna coltura) allo sviluppo vegetativo al momento del trattamento. Si consiglia di inserire i trattamenti con ALTACOR® all'interno di un programma di difesa che contempli principi attivi a diverso meccanismo d'azione. **Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.**

<u>Pomodoro, peperone e melanzana</u>, per il controllo di *A. gamma, C. chalcites, H. armigera, L. decemlineata, O. nubilalis, Spodoptera* spp., *T. absoluta*: **in pieno campo** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.; **in coltura protetta** 10-12 g/hl con volumi d'acqua compresi fra 5 e 12.5 hl/ha per peperone e 5-15 hl/ha per pomodoro e melanzana.
<u>Il dosaggio massimo applicabile è pari a 150 g/ha su peperone e 180 g/ha su pomodoro e melanzana. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* e *T. Absoluta*.</u>
<u>Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero e zucca,</u> per il controllo di *A. gamma, H. armigera* e *Spodoptera* spp:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.* <u>In coltura protetta su piante allevate in verticale utilizzare 8-12 g/hl con volumi d' acqua di 5-12.5 hl/ha pari ad un dosaggio massimo di 150 g/ha.</u>

<u>Lattughe e altre insalate</u> **(lattuga, cicoria, radicchio, rucola, indivia o scarola, valerianella, crescione)**, per il controllo di *H. armigera e Spodoptera* spp.:**in pieno campo ed in coltura protetta** 80-120 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha. Utilizzare la dose massima per il controllo di *Spodoptera spp.*
<u>Cavolo cappuccio, cavolo verza, broccoli</u>, per il controllo di *M. brassicae, P. brassicae, P. rapae e P. xylostella*: **in pieno campo** utilizzare 80-100 g/ha con volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha.
<u>ATTENZIONE: indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 80 g/ha di ALTACOR®.</u>

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: ALTACOR® possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunita' per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si puo' impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. ALTACOR® secondo lo schema IRAC appartiene al modo d'azione "Gruppo 28 Insetticidi" (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di ALTACOR® consentite e' pari a 2 per anno.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere ALTACOR® alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre ALTACOR® prima dei prodotti in formulazione polvere e/o liquida.
Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.
COMPATIBILITA': ALTACOR® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.
FITOTOSSICITA': ALTACOR® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varieta' si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, lattughe e altre insalate, cavolo cappuccio, cavolo verza, broccoli: 3 giorni
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del................ 27 GIU. 2011

11A10105

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Flint Max Al»

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4 del sopra citato decreto legislativo concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 80 del sopra citato regolamento concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 26 maggio 2008 presentata dall'impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato «T&TAL» contenente le sostanze attive tebuconazolo e trifloxystrobin;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredato di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione;

Vista la valutazione dell'Università degli studi di Milano - MURCOR, in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011, prot. n. 14305, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 19 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa «Bayer CropScience S.r.l.» ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Flint Max AL»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Flint Max AL» fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva tebuconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «Bayer CropScience S.r.l.», con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato FLINT MAX AL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 400 - 500 - 750 e litri 1.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: «IRCA Service S.p.a.», in Fornovo San Giovanni (Bergamo), «Bayer CropScience S.r.l.», in Filago (Bergamo), importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera «Bayer CropScience AG», in Dormagen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14410/PPO.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
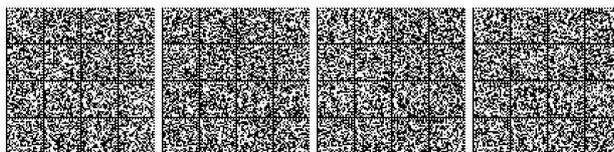
FLINT® MAX AL

Etichetta/foglio illustrativo

Fungicida sistemico e mesostemico
Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico
LIQUIDO PRONTO ALL'USO

FLINT® MAX AL
Composizione
100 g di Flint Max AL contengono:
g 0,012 tebuconazolo (0,125 g/L)
g 0,012 trifloxystrobin (0,125 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
I.R.C.A. Service S.p.A.- Fornovo S. Giovanni (BG)
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania)
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. del
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: **100-250-400-500-750 ml; 1 L**
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi o la pelle è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione, si consiglia di consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto utilizzato.
Se il prodotto è applicato all'aperto, si raccomanda di effettuare l'applicazione nelle ore più fresche della giornata, preferendo le ore serali. Non applicare in presenza di vento. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione e pulire le superfici eventualmente contaminate. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
Da non impiegarsi in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Flint Max AL è un fungicida sistemico pronto all'uso per la protezione di piante ornamentali e da fiore, di tipo arbustivo ed erbaceo, annuali e perenni, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico, per la lotta contro i seguenti parassiti:
oidio *(Oidium spp., Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca pannosa)*, **ruggine** *(Puccinia lagenophorae, Puccinia soriana, Phragmidium mucronatum)* e **ticchiolatura della rosa** *(Diplocarpon rosae)*.
Effettuare una prima applicazione alla comparsa dei primi sintomi della malattia; ripetere l'applicazione ogni 10-14 giorni per un massimo di 6 applicazioni all'anno. Utilizzare l'intervallo più breve (10 giorni) e il numero massimo di applicazioni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo delle malattie o su piante in attiva crescita.
Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicare il prodotto fino a completa copertura della pianta, visibile come un film lucido sulle foglie, evitando il gocciolamento e avendo cura di bagnare sia la pagina superiore che quella inferiore delle foglie. Tenere l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata. Applicare il prodotto su piante ben irrigate e non direttamente esposte al sole durante l'irrorazione.

Fitotossicità
Evitare di spruzzare il prodotto direttamente su fiori aperti e delicati come quelli di gerbera.
Evitare l'applicazione su *Bellis perennis* (Pratolina) poiché il prodotto induce su questa pianta una riduzione dello sviluppo.
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali con diverse suscettibilità all'azione fitotossica si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo.

® marchio registrato

19.05.2011

FLINT® MAX AL

Fungicida sistemico e mesostemico
Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico
LIQUIDO PRONTO ALL'USO

FLINT® MAX AL
Composizione
100 g di Flint Max AL contengono:
g 0,012 tebuconazolo (0,125 g/L)
g 0,012 trifloxystrobin (0,125 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene trifloxystrobin: può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero della Salute n. del
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Contenuto netto: 100 ml
Partita n.:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato

19.05.2011

11A10106
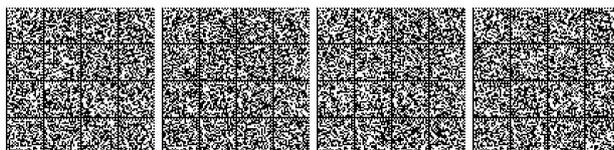
DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cyriac Noby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cyriac Noby ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «Lakeside Institute of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Cyriac Noby, nata a Kothanalloor-Kerala (India) il giorno 26 maggio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cyriac Noby è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10103

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Albert Mable, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del

1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Albert Mable ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito nell'anno 2007 presso il «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore, Karnataka (India) dalla sig.ra Albert Mable nata a Poovathussery-Kerala (India) il giorno 27 luglio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Albert Mable è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10104

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Pascariu Neculai, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Pascariu Neculai, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quinquennale denominato «Diploma de Bacalaureat, profilul electrotehnic» (Diploma di maturità - profilo elettrotecnico) conseguito nel 1987 presso il Liceo Industriale con sede a Brasov (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale documentata di sei anni e otto mesi in Italia presso Ditta abilitata, nell'esercizio di attività di installazione manutenzione e ampliamento di impianti di automazione per serramenti e cancelli, impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti e tenuto conto che con Decreto Direttoriale del 19 maggio 2010 al Sig. Pascariu è stato riconosciuto il titolo per l'attività di Responsabile Tecnico per l'installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui alla lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pascariu Neculai, cittadino rumeno, nato a Buhusi (Romania) il 20 settembre 1962 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quale titolo valido

per lo svolgimento in Italia, dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08983

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Chiriac Neculai, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Chiriac Neculai, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma de Bacalaureat profilul Electrotehnic» (Diploma di maturità - profilo elettrotecnico) conseguito nel 1978 a seguito di un corso di studi di durata quadriennale presso il Liceo Industriale n. 3 con sede a Brasov (Romania), del «Certificat de absolvire a cursului de calificare» (Attestato di operaio qualificato) per la riparazione di apparati radio, registratori a nastro magnetico, apparati per le musicassette e dischi conseguito nel 1981 dopo un corso della durata di un anno presso la Cooperativa tecnica con sede a Brasov (Romania) e del «Certificat de calificare in meseria electrician» (Certificato di qualifica nel mestiere di elettricista) conseguito nel 1989 dopo un corso della durata di nove mesi presso M.I.C.M. C.I.T.A.M.A. - Azienda di Autocamion, con sede a Brasov (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata in Italia per quarantaquattro mesi in imprese abilitate con la qualifica di operaio specializzato con le mansioni di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici e all'Attestato semestrale di frequenza su strumenti tecnici per la sostenibilità energetica conseguito nel 2010 presso l'Ente Iris T & O - Tecnologie ed organizzazione con sede ad Aprilia (Latina), idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 37/2008 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Chiriac Neculai, cittadino rumeno, nato a Paunesti (Romania) il 17 febbraio 1959 sono riconosciuti i titoli di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09043

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Salvatore Cascià, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Cascià Salvatore, cittadino italiano, in possesso dell'Attestato del Corso di qualifica per installatore e manutentore di impianti elettrici conseguito nel 1993 presso l'EnAIP - Centro Servizi Formativi con sede a Ventimiglia (Imperia) diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, la qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di
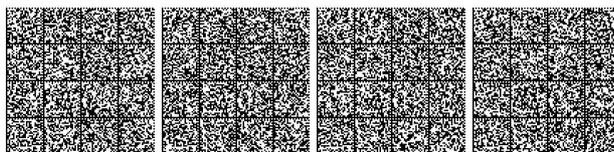
impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata di quattro anni e tre mesi in Francia come titolare d'impresa artigiana nel settore degli impianti elettrici generali per l'edilizia edilizia iscritto presso la Chambre de Métiers et del l'Artisanat des Alpes-Maritimes, con sede a Saint-Laurent-du-Var (Francia), idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento per 1' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cascià Salvatore, cittadino italiano, nato a Ventimiglia (Imperia) il 16 novembre 1977 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Francia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10054

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Palmiero Luigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Palmiero Luigi, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Palmiero Luigi, cittadino italiano, nato a Caserta in data 10 novembre 1975, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09040

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Terracciano Diego, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Terracciano Diego, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Terracciano Diego, cittadino italiano, nato a San Paolo (Brasile) in data 23 giugno 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09041

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Ferraiuolo Alessio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Ferraiuolo Alessio, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provvveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Ferraiuolo Alessio, cittadino italiano, nato a Napoli in data 10 novembre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09042

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al Sig. Antonino Vaccarella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione nei settori meccanica-motoristica e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Vaccarella Antonino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diplom Fachlehrgang fur Reifen - Vulkanisation» (Attestato professionale per la riparazione di pneumatici) conseguito nel 2001 presso Stahlgruber - Stiftung con sede a Monaco (Germania) e dell'esperienza professionale posseduta ai fini dell'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Vista la documentazione relativa all'esperienza professionale maturata in Germania con mansioni di titolare di impresa con attività di riparazione autovetture e servizi vari gomme, nonché di tecnico di officina meccanica e gommista per la durata complessiva di sette anni e quattro mesi;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo specifico posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentati delle Associazioni di Categoria Confartigianato e CNA;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vaccarella Antonino, cittadino italiano, nato a Lahr (Germania) il 25 settembre 1974, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa ai fini dello svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione nei settori meccanica-motoristica e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10053
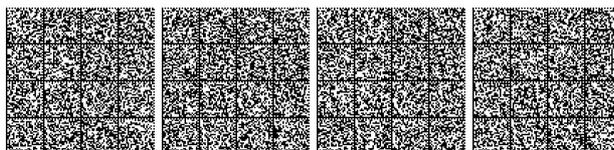
DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Sciegienna Ewa Aleksandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di responsabile tecnico di imprese di pulizie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Sciegienna Ewa Aleksandra, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di Istituto professionale per Infermieri conseguito nel 1988 presso il Liceo Medico con sede a Myslenice (Polonia) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata (riconosciuto dal Ministero della salute con decreto direttoriale del 5 maggio 2003 ai fini dell'esercizio della professione di infermiera) idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sciegienna Ewa Aleksandra, cittadina polacca, nata a Nowy Targ (Polonia) il 7 agosto 1968 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di «Responsabile tecnico» di imprese di pulizie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997 n. 274, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 24 giugno 2011.

Scioglimento d'autorità della «Lotus società cooperativa», in Trento senza la nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

*(*Omissis*)*

1. di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la LOTUS SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Trento – Povo - in Via alla Cros n. 4, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545 *septiesdecies* del codice civile e 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento.

Trento, 24 giugno 2011

Il presidente: DELLAI

11A09690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperdal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/494 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: RISPERDAL.

Confezioni:

028752018 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;
028752020 - «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;
028752032 - «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;
028752044 - «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;
028752057 - «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;
028752069 - «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;
028752071 - «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;
028752083 - «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;
028752095 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 100 ml;
028752145 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone gocce da 30 ml;
028752222 - «1 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;
028752234 - «1 mg compresse orodispersibili» 56 compresse;
028752246 - «2 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;
028752259 - «2 mg compresse orodispersibili» 56 compresse.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

DE/H/2184/003,004,005,006,008,009,010/II/005
DE/H/2184/003,004,005,006,008,009,010/II/006
DE/H/2184/003,004,005,006,008,009,010/II/007
DE/H/2184/003,004,005,006,008,009,010/II/008
DE/H/2184/003,004,005,006,008,009,010/II/011

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.8, 5.3 e 6.6 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla Determinazione V&A.PC/II/346 del 10/05/2011, pubblicata per estratto nel S.O. n. 136 alla *G.U.* Serie generale n. 126 del 01/06/2011.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10056

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tatig».

Estratto determinazione V&A.PC/II/497 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: TATIG.

Confezioni:

027754035 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml con dosatore;
027754047 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili;
027754050 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;
027754086 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili;
027754098 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1736/001-003/II/004.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.5 e 5.2 e relative modifiche del Foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10057

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zoloft».

Estratto determinazione V&A.PC/II/498 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: ZOLOFT.

Confezioni:

027753019 - «50 mg capsule rigide» 15 capsule;
027753033 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;
027753045 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;
027753096 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml con dosatore;
027753108 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili;
027753110 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;
027753122 - «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;
027753134 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia s.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1732/001-004/II/004.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.5 e 5.2 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10058

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A/PC/IP n. 533 del 28 marzo 2011, del medicinale «Maalox».

Nel comunicato concernente: «Estratto determinazione V&A PC IP n. 533 del 28 marzo 2011» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2011 - Autorizzazione all'Importazione parallela del medicinale MAALOX tablet (200+200+25) mg 50 Tab dalla GRECIA,

alla pagina 38 ove è scritto:

Eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo soluzione; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E172).

leggasi:

Eccipienti: amido di mais; acido citrico anidro; amido pregelatinizzato; glucosio anidro ; mannitolo; saccarosio; sorbitolo; sorbitolo soluzione 70%; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E 172).

11A10059

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A PC IP n. 547 del 1° aprile 2011, del medicinale «Efferalgan 500 mg».

Nel comunicato concernente: «Estratto determinazione V&A PC IP n. 547 del 1° aprile 2011» pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 118 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2011 - Autorizzazione all'Importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 mg. effervescent tablets x 16 dalla Bulgaria,

alla pagina 25 ove è scritto:

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti

Codice AIC: 040071019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

leggasi

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse effervescenti

Codice AIC: 040071019; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco;

11A10060

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto dei biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
4164124	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
2577574	000	029
2577575	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
IL TESORO DEL FARAONE

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
3732558	000	029
3732559	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto numero	biglietti dal	biglietti al
348564	000	029
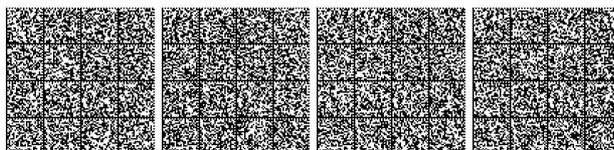
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5815390	000	059
5815391	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1291781	000	059
1291782	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1290711	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILLE E UNA NOTTE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
906262	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO UNA BARCA DI SOLDI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
143401	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
927690	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto numero	biglietti dal	al
225459	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TRIS E VINCI

blocchetto numero	biglietti dal	al
244683	000	299

11A10109

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC "Romagna Albana Spumante", "Cagnina di Romagna", "Pagadebit di Romagna", "Sangiovese di Romagna", "Trebbiano di Romagna" e riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Romagna" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione, nonché la richiesta di modifica della DOCG "Albana di Romagna" in "Romagna" Albana e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata in data 29 giugno 2009 dell'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere:

la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC «Romagna Albana spumante», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» e, in particolare l'accorpamento delle citate denominazioni, riferite al corrispondente ambito-territoriale, in un'unica denominazione di origine controllata «Romagna», mediante la ricodificazione del relativo disciplinare di produzione;

la modifica della DOCG dei vini «Albana di Romagna in «Romagna» Albana e del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 24 maggio 2011, parere favorevole all'accoglimento della citata richiesta, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, i disciplinari di produzione della DOC «Romagna» e della DOCG «Romagna» Albana, nei testi di cui agli annessi 1 e 2 al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle citate proposte di disciplinari di produzione.

ANNESSO 1

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROMAGNA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Romagna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:

Albana spumante;

Cagnina;

Pagadebit, anche nella versione frizzante;

Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche nella versione frizzante;

Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;

Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;

Sangiovese con una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive (sottozone):

Bertinoro, solo con la menzione riserva;

Brisighella, anche con la menzione riserva;

Castrocaro - Terra del Sole, anche con la menzione riserva;

Cesena, anche con la menzione riserva;

Longiano, anche con la menzione riserva;

Meldola, anche con la menzione riserva;

Modigliana, anche con la menzione riserva;

Marzeno, anche con la menzione riserva;

Oriolo, anche con la menzione riserva;

Predappio, anche con la menzione riserva;

San Vicinio, anche con la menzione riserva;

Serra, anche con la menzione riserva;

Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Romagna» Albana spumante:

Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Cagnina:

Terrano: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Pagadebit e «Romagna» Pagadebit Bertinoro:

Bombino bianco: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;

«Romagna» Sangiovese con una delle menzione geografiche aggiuntive (sottozone) definite nel presente disciplinare:

Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%;

«Romagna» Trebbiano:

Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Romagna» Albana spumante comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla s.s. 9 via Emilia:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la s.s. 9 via Emilia fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la s.s. 71-*bis*, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la s.s. 71-*bis*, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la s.s. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla s.s. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la s.s. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla s.s. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza;

provincia di Ravenna: comuni di: Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite a valle è delimitato come segue:

comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la s.s. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna;

provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Romagna» Cagnina comprende i comuni appresso descritti:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme;

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.
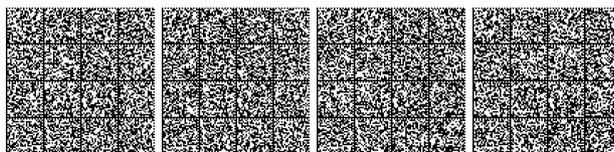
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Pagadebit comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i comuni di Castel Bolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla s.s. 9 via Emilia.

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, è il seguente:

comune di Bertinoro: s.s. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla s.s. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la s.p. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla s.s. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e per via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la s.s. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la s.p. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (s.s. 9-*ter*) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la s.p. 4 del Bidente, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la s.p. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla s.p. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Ca' Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle J.;

provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna è il seguente:

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la s.p. 35 (Riccione-Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, s.p. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

3.2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro comprende l'area di seguito delimitate: partendo dall'incrocio, a Forlimpopoli, tra la via Armando Diaz e la s.s. 9 via Emilia, si segue tale statale in direzione est sino ad incrociare la via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S. Vittore; ci si innesta poi sulla via S. Vittore, la si segue sino ad incontrare via Montebellino lungo la quale si prosegue in direzione Formignano; indi per via Formignano sino all'incrocio per Teodorano; si continua a destra per la strada Teodorano-Montecavallo sino a Teodorano; poi per la strada Meldola-Teodorano fino a Meldola; quindi si prosegue per via Meldola per Fratta; prima di Fratta Terme si gira a sinistra per via Monte Fratta comprendendo l'intera collina; indi si prosegue fino a via Tro Meldola fino all'incrocio con via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla s.s. 9 via Emilia, via Meldola e via Armando Diaz.

4.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano - Sarsina, Tredozio.

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle è così delimitato:

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la s.s. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la s.s. 71-*bis*, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la s.s. 71-*bis*, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: s.s. 9 via Emilia;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla s.s. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la s.s. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla s.s. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone: dalla s.s. 9 via Emilia;

provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle è così delimitato:

comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la s.s. 16 Adriatica sino all'incrocio con la s.s. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comune di S. Arcangelo di Romagna: dalla s.s. 9 via Emilia;

provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di Faenza: dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la s.s. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna;

provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

4.2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, solo con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: partendo dall'incrocio, a Forlimpopoli, tra la via Armando Diaz e la s.s. 9 via Emilia, si segue tale statale in direzione est sino ad incrociare la via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S. Vittore; ci si innesta poi sulla via S. Vittore, la si segue sino ad incontrare via Montebellino lungo la quale si prosegue in direzione Formignano; indi per via Formignano sino all'incrocio per Teodorano; si continua a destra per la strada Teodorano-Montecavallo sino a Teodorano; poi per la strada Meldola-Teodorano fino a Meldola; quindi si prosegue per via Meldola per Fratta; prima di Fratta Terme si gira a sinistra per via Monte Fratta comprendendo l'intera collina; indi si prosegue fino a via Tro Meldola fino all'incrocio con via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla s.s. 9 via Emilia, via Meldola e via Armando Diaz.

4.3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) «Brisighella», anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: comprende parte dei comuni di Brisighella, Faenza e Casola Valsenio. Dal limite nord-est della zona delimitata, in località Budrio si segue il confine amministrativo tra i comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme in direzione est; si continua seguendo i confini amministrativi tra il comune di Brisighella e Riolo Terme in direzione nord-est e si prosegue seguendo i confini amministrativi tra i comuni di Faenza e Castel Bolognese fino ad arrivare ad incrociare la via provinciale Tebano Villa Vezzano nei pressi della chiesa di Tebano. Da qui verso sud-est fino a Casale. Si prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale, fino ad incrociare la statale Brisighellese che si percorre in direzione sud fino alla frazione di Errano dove si prosegue per via Chiusa di Errano e poi sulla provinciale Canaletta di Sarna in direzione sud est fino ai pressi di Villa Gessi. Si prosegue su via Canaletta di Sarna verso sud sino al confine amministrativo fra i comuni di Faenza e Brisighella nei pressi della chiesa di Sarna. Si procede sul confine dei sopradetti confini comunali verso sud est sino ad incrociare la via Pian di Vicchio che si percorre in direzione sud-ovest, poi si attraversa la strada provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato «Sentiero di Monte Gebolo», per arrivare alla località «Ca' Raggio» nei pressi del lago aziendale dove si prosegue per la località «Casa Ergazzina» poi in direzione sud-ovest in via Bicocca per poi proseguire lungo la carraia denominata «Ca' di Là» poi case Soglia e Soglietta fino ad arrivare sul ponte del torrente Marzeno. Si prosegue per detto torrente in direzione sud-est fino ad arrivare al confine della provincia di Ravenna con quella di Forlì-Cesena dove si segue in direzione ovest. Si prosegue lungo il confine delle due provincie fino ad arrivare alla strada consorziale di Lago. Da qui in direzione sud-ovest si oltrepassa la chiesa di Valpiana sino ad incrociare la strada statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella. Attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per Santa Maria in Purocielo. Oltrepassata S. Maria in Purocielo , prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale delle Lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca' Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud ovest lungo la strada consorziale Zattaglia-Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia ed il fiume Senio, si immette sulla statale Casolana, che si percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino ad oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca' Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord est il confine predetto fino alla località Budrio, punto dal quale le delimitazione ha avuto inizio.

4.4. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Castrocaro-Terra del Sole, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: comprende gli interi-territori amministrativi dei comuni di Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole e la seguente parte del comune di Forlì: dall'incrocio di via Borsano (s.p. 57) con via del Tesoro, si procede per via Tomba in direzione Massa, poi ancora per via del Tesoro. Da questa si prosegue per via Braga fino a rientrare in via del Partigiano (s.p. 56). Si continua in direzione Forlì fino all'incrocio con via del Gualdo, svoltando a sinistra su quest'ultima (s.p. 141) e proseguendo per via Ossi. All'incrocio con via Scaletta, a sinistra, si procede per quest'ultima fino a raggiungere via Campagna di Roma, quindi ancora a sinistra e poi a destra per via Framonta fino a via Ciola, sita nel territorio del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

4.5. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Cesena, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: a valle il limite è stabilito dalla s.s. 9 via Emilia, dal confine del comune di Bertinoro all'incrocio con la via Ca' Vecchia, ad est con la suddetta via Ca' Vecchia fino all'abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la via Fageto che si percorre fino all'incrocio con la via Rudigliano e questa attraverso l'abitato di Ardiano fino all'incrocio con la s.p. 75 e per questo fino all'incrocio con la s.p. 138, indi fino all'abitato di Borello che si attraversa fino all'imbocco della s.p. 48 per l'abitato di Luzzena che si attraversa e sempre lungo la s.p. 48 fino all'incrocio con la strada comunale per l'abitato di Formignano che si attraversa e per la via Comunalele Montebellino si incrocia la via San Carlo e si attraversa l'abitato di San Carlo e per la via San Vittore fino all'abitato di San Vittore nel cui centro si devia per la s.p. 51 che si percorre fino alla località Diegaro; indi per la s.s. 9 via Emilia fino al confine con il comune di Bertinoro.

4.6. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Longiano, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: sono compresi interi territori amministrativi dei comuni di Montiano e Borghi. Il confine a valle per i comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone è delimitato dalla s.s. 9 via Emilia; ad ovest dal confine del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via Ca' Vecchia e si prosegue verso sud fino all'abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la via Fageto percorsa fino all'incrocio con la via Rudigliano ed attraverso l'abitato di Ardiano si prosegue fino all'incrocio con la via Garampa (s.p. 75) e per via Garampa fino all'abitato di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa e si risale in località Ca' di Quagliotto e si prosegue per la s.p. 11 attraversando gli abitati di Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al confine Regionale e del comune di Sarsina. Ad est dal confine con la provincia di Rimini sulla s.s. 9 via Emilia in località Ponte di Mezzo lungo il confine con la provincia di Rimini verso sud fino all'incrocio con il confine regionale e lungo questo fino all'incrocio con il confine del comune di Sarsina con la via Savignano di Rigo-Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche).

4.7. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Meldola, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: da Meldola si segue il confine della menzione geografica aggiuntiva Predappio sino al confine con il comune di S. Sofia; quindi per la s.p. 4 sino a S. Sofia; poi per via Spinello e le s.p. 96 e 127 sino a Civorio; quindi per la s.p. 95 sino a incontrare il confine della menzione geografica aggiuntiva San Vicinio che si segue per ritornare a Meldola lungo i confini della menzione geografica aggiuntiva Bertinoro.

4.8. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Modigliana, anche con la menzione riserva, comprende l'intero-territorio amministrativo del comune di Modigliana.

4.9. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese,
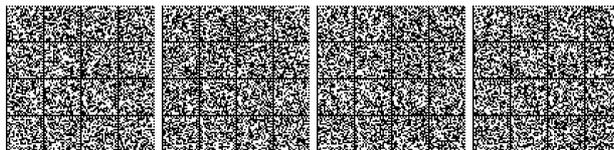
designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Marzeno, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: confine nord: si parte dalla s.p. 16 all'altezza di via Bertella (riferimento ex scuole di Rivalta) proseguendo fino a via Cornacchia. La si percorre fino all'incrocio con via Tuliero all'altezza del civico 144. Si prosegue su via Tuliero in direzione sud verso Sarna, comprendendo il foglio di mappa 220. Si arriva in via Sarna e la si percorre in direzione Brisighella fino al confine amministrativo di Brisighella. Ad ovest ci si raccorda alla via Pian di Vicchio e si prosegue fino all'incrocio con la strada provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato «Sentiero di Monte Gebolo», per arrivare alla località Ca' Raggio, nei pressi del Lago Aziendale dove si prosegue per la località Casa Ergazzina, poi in direzione sud-ovest in via Bicocca e di qui a seguire fino all'innesto con la provinciale Faentina. Si prosegue in direzione Modigliana fino all'incrocio con via Ceparano che segna il confine sud. Si percorre tutta la via Ceparano, che rappresenta il confine sud-est fino all'innesto con via Albonello in corrispondenza dei Poderi Padernone, Paterna e Laguna. Da via Albonello, attraverso il Rio Albonello, ci si raccorda a via Gabellotta e da questa si prosegue in direzione nord su via Pietramora. Il confine a est parte da via Uccellina che si raccorda a via Canovetta e prosegue su via Samoggia fino a via Sandrona e poi continua fino all'innesto con via Pietramora, nei pressi dell'incrocio con via Albonello.

4.10. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Oriolo, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

comune di Faenza: dall'incrocio della via S. Lucia con la s.s. 9 via Emilia, si prosegue per tale statale sino ad incontrare la via del Braldo in località Villanova; indi per detta via sino al confine amministrativo del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che si segue fino al confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Si prende quindi per via Urbiano, via Samoggia e via S. Lucia per ricongiungersi con la s.s. 9 via Emilia a Faenza.

4.11. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Predappio, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: comprende tutto il territorio del comune di Predappio. Ad esso vanno aggiunte porzioni dei comuni limitrofi di Forlì, Meldola, Civitella di Romagna e Galeata.

Tale territorio è così identificato: all'estremità settentrionale la zona è delimitata dal confine col comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (fino all'imbocco di via Tomba, e dalle vie Tomba, del Tesoro, Castel Latino, del Partigiano fino a viale dell'Appennino (s.p. 3 del Rabbi, ex s.s. 9-*ter*). La fascia aggiuntiva rispetto al territorio comunale di Predappio risulta in seguito delimitata da via Monda (imboccata in località San Martino in Strada) e dalla s.p. 4, ex s.s. 310 (detta Bidentina).

Raggiunto il comprensorio di Meldola, seguendo il percorso del fiume Bidente, passando per San Colombano e raggiungendo la località Gualdo, il territorio della sottozona di Predappio si espande fra la s.p. 4, la Strada delle Villette fino a raggiungere la Chiesa di Badia S. Paolo in Aquilano. Si imbocca poi la Strada Vicinale Prati-Tomba fino a raggiungere la s.p. 68 (Cusercoli-Voltre) fino all'intersezione con il torrente Sarsina (confine naturale). Da qui si sale poi verso il Podere Canova-Sasina per immettersi nella strada che porta da un lato a Bonalda e dall'altro a Monte Aglio. Da Monte Aglio si scende fino ad arrivare all'incrocio con la s.p. 4. Girando a sinistra si segue la s.p. 4 per Nespoli, si raggiunge Civitella di Romagna fino a Galegata e proseguendo, oltre la località Pianetto, fino al confine con il comune di Santa Sofia.

La linea prosegue identificandosi con il confine fra il territorio comunale di Galeata e quelli, da un lato, di Santa Sofia e Premilcuore (lungo il crinale che congiunge i monti Calcinari e Altaccio) e, dall'altro, al di là dell'intersezione con la s.p. 3 del Rabbi, di Rocca San Casciano. Il tutto sino ad intersecare la linea del confine comunale di Predappio.

4.12. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) San Vicinio, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Mercato Saraceno e Sarsina ed i territori dei comuni di Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena così rispettivamente delimitati: in comune di Roncofreddo dal confine comunale con il comune di Cesena lungo la s.p. 138 fino al confine comunale con il comune di Sogliano al Rubicone, si risale il torrente Ansa per via Ansa ed al suo termine si prosegue fino ad incontrare l'abitato di Montecodruzzo; da Montecodruzzo si procede per via Garampa in Monteaguzzo fino al confine di comune con il comune di Cesena, seguendo verso valle detto confine si ritorna sulla s.p. 138 al confine del comune con il comune di Cesena.

Inoltre la porzione del territorio del comune di Roncofreddo compreso fra l'incrocio del confine del comune di Roncofreddo con la s.p. 75, lungo questa fino all'incrocio con la via Garampa; in Monteaguzzo e per questa fino all'incrocio con il confine del comune di Cesena lungo la via Garampa indi si discende seguendo detto confine fino alla s.p. 75.

In comune di Sogliano al Rubicone dal confine del comune di Roncofreddo lungo la s.p. 138 fino al confine di comune con il comune di Mercato Saraceno in località Cella; indi si prosegue per detto confine di comune fino ad incrociare la via Paderno, si prosegue per via Paderno, indi da Case il Pianetto lungo il confine comunale si risale fino ad incrociare via Palareto in località Case Monte; indi per il confine comunale fino all'incrocio con la s.p. 11 via Barbotto, che si percorre attraverso gli abitati di Rontagnano e Montegelli fino alla località Ca' di Quagliotto, indi lungo il confine comunale si discende lungo il torrente Ansa e la via Ansa fino all'incrocio di questa con la s.p. 138 in corrispondenza del confine con il comune di Roncofreddo.

In comune di Cesena dall'incrocio della s.p. 138 con la s.p. 75 indi per questa si risale fino al confine di comune con il comune di Roncofreddo; per detto confine si prosegue fino ad incrociare la via Garampa in Monteaguzzo e per questa si prosegue fino ad incontrare nuovamente il confine con il comune di Roncofreddo e lungo questo si discende a valle fino all'incrocio con la s.p. 138 nei pressi del cimitero di Gualdo; indi per la s.p. 131 si prosegue fino all'incrocio con la s.p. 75 ed inoltre, in comune di Cesena, dall'imbocco della s.p. 48 in Borello si prosegue per detta s.p. attraverso l'abitato di Luzzena, fino alla località Montecavallo, indi per via Casalbono si raggiunge località Il Palazzo, indi la frazione S. Matteo ove si imbocca la s.p. 78 che si segue fino al confine del comune di Cesena con il comune di Sarsina.

4.13. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese, designati con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Serra, anche con la menzione riserva, comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: dall'incrocio, a Castel Bolognese, tra la s.s. 9 via Emilia e la s.s. 306 via Casolana, si segue quest'ultima sino ad incontrare via Kennedy; indi per via Ghinotta fino ad incrociare via Biancanigo che si percorre sino a via Boccaccio; per quest'ultima sino al fiume Senio che si segue finché non si incontra il confine amministrativo tra i comuni di Riolo Terme e Brisighella. Si prosegue su tale confine sino all'incrocio con via Tomba; indi per via Pediano, via Chiesa di Pediano, via Bergullo e via dei Colli sino alla s.s. 9 via Emilia che si percorre fino a ritornare all'incrocio, all'ingresso di Castel Bolognese, con la s.s. 306 via Casolana.

5. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Trebbiano comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna;

comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la s.p. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla provinciale n. 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo: dalla provinciale n. 253 San Vitale;

comune di Imola: dalla provinciale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via D. Alighieri; poi per la s.p. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme;

provincia di Forlì-Cesena: comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna,

Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.

Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A14 Bologna-Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A14 Bologna-Rimini;

comune di Cesenatico: sono compresi i-territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone;

provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Misano Adriatico: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Riccione: dalla s.s. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la s.s. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la s.s. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione;

provincia di Ravenna: comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle è così delimitato:

comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla s.p. 253 San Vitale al km 57;

comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla s.p. 253 San Vitale;

comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la s.p. 253 San Vitale;

comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina nord) e poi per via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;

comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la s.p. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la s.p. 253 San Vitale;

comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo-San Marco fino a raggiungere la s.s. 67 Tosco Romagnola. Segue detta strada statale, verso sud, sino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud fino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matelica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il torrente Ebola che si segue sino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la s.s. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa la piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si prosegue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca', il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla» punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare sono da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Trebbiano, «Romagna» Pagadebit, «Romagna» Pagadebit Bertinoro, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese, «Romagna» Sangiovese novello, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3300 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese superiore, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3700 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Sangiovese con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozone) di seguito riportate, Bertinoro, Brisighella, Castrocaro - Terra del Sole, Cesena, Longiano, Meldola, Modigliana, Marzeno, Oriolo, Predappio, San Vicinio, Serra, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC «Romagna» Cagnina, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3300 ceppi per ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.
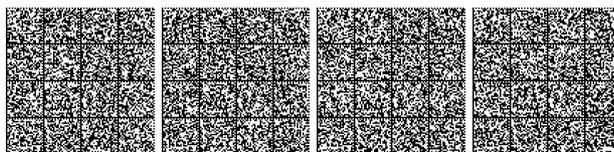
4.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna», di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Romagna» Albana spumante	9,0	13,00 vol 16,00 dopo l'appassimento
«Romagna» Cagnina	13,0	10,50 vol
«Romagna» Pagadebit	14,0	10,50 vol
«Romagna» Pagadebit Bertinoro	14,0	11,50 vol
«Romagna» Sangiovese	12,0	11,50 vol
«Romagna» Sangiovese novello	12,0	11,00 vol
«Romagna» Sangiovese superiore	10,5	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Brisighella	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Brisighella riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Cesena	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Cesena riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Longiano	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Longiano riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Marzeno	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Marzeno riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Meldola	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Meldola riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Modigliana	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Modigliana riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Oriolo	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Oriolo riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Predappio	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Predappio riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese San Vicinio	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese San Vicinio riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Sangiovese Serra	9,0	12,50 vol
«Romagna» Sangiovese Serra riserva	8,0	13,00 vol
«Romagna» Trebbiano	14,0	11,00 vol
«Romagna» Trebbiano frizzante	14,0	10,00 vol
«Romagna» Trebbiano spumante	14,0	10,00 vol

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

4.2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» definiti all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.1 purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

4.3. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

1.2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di cui al comma 1.1. siano effettuate:

per il vino DOC «Romagna» Albana spumante, anche nell'ambito dell'intero-territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e per la provincia di Bologna nei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola e Ozzano Emilia;

per il vino DOC «Romagna» Cagnina, nell'intero-territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna;

per il vino DOC «Romagna» Pagadebit, nell'intero-territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

per i vini DOC «Romagna» Sangiovese, «Romagna» Sangiovese superiore e per i vini DOC «Romagna» Trebbiano, nell'ambito dell'intero-territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

per i vini DOC «Romagna» Sangiovese designato con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozona) di cui all'articolo 1, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), nell'intero-territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

per i vini DOC «Romagna» Sangiovese designato con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozona) di cui all'articolo 1, limitatamente ai vinificatori acquirenti di uve, nel-territorio delimitato all'art. 3, comma 4, per la rispettiva menzione geografica aggiuntiva.

2. Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC «Romagna» Trebbiano frizzante e spumante, «Romagna» Pagadebit frizzante e Pagadebit Bertinoro frizzante, «Romagna» Albana spumante, «Romagna» Sangiovese designato con una delle menzioni geografiche aggiuntive (sottozona) di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai comma 1.1. e 1.2.
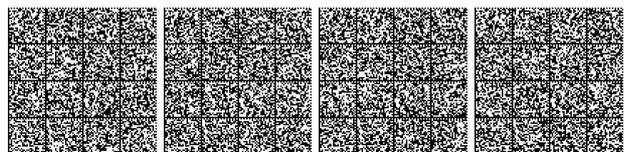
3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (l/ha)
«Romagna» Albana spumante	50	4500
«Romagna» Cagnina	65	8450
«Romagna» Pagadebit	70	9800
«Romagna» Pagadebit Bertinoro	70	9800
«Romagna» Sangiovese	65	7800
«Romagna» Sangiovese novello	65	7800
«Romagna» Sangiovese superiore	65	6825
«Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Brisighella	65	5850
«Romagna» Sangiovese Brisighella riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole	65	5850
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Cesena	65	5850
«Romagna» Sangiovese Cesena riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Longiano	65	5850
«Romagna» Sangiovese Longiano riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Marzeno	65	5850
«Romagna» Sangiovese Marzeno riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Meldola	65	5850
«Romagna» Sangiovese Meldola riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Modigliana	65	5850
«Romagna» Sangiovese Modigliana riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Oriolo	65	5850
«Romagna» Sangiovese Oriolo riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Predappio	65	5850
«Romagna» Sangiovese Predappio riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese San Vicinio	65	5850
«Romagna» Sangiovese San Vicinio riserva	65	5200
«Romagna» Sangiovese Serra	65	5850
«Romagna» Sangiovese Serra riserva	65	5200
«Romagna» Trebbiano	70	9800
«Romagna» Trebbiano frizzante	70	9800
«Romagna» Trebbiano spumante	70	9800

Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

4.1. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese novello deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

4.2. Per la DOC «Romagna» Sangiovese e «Romagna» Sangiovese superiore è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.

4.3. Per la DOC «Romagna» Albana spumante la fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, in contenitori di legno.

4.4. Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna» Albana spumante deve essere ottenuto ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia («fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico») o della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali.

4.5. Per la DOC «Romagna» Albana spumante la presa di spuma, nell'arco della intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve parzialmente appassite prodotte da vigneti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3, comma 1.

5.1. I seguenti vini non possono essere immessi al consumo in data anteriore al:

«Romagna» Sangiovese: 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve;

«Romagna» Sangiovese superiore: 1° aprile dell'anno successivo all'anno di raccolta delle uve;

«Romagna» Cagnina: 10 ottobre dell'anno di raccolta delle uve;

«Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva: 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

5.2. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese e il vino DOC «Romagna» Sangiovese superiore dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve, possono assumere la designazione «Romagna» Sangiovese riserva e «Romagna» Sangiovese superiore riserva e la loro idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.

5.3. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese riserva con la menzione geografica aggiuntiva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del-terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre è obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

6. Per la DOC «Romagna» Trebbiano e «Romagna» Sangiovese, anche con le specificazioni superiore e riserva e con la menzione geografica aggiuntiva, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.

7.1. Per la DOC «Romagna» Sangiovese, «Romagna» Sangiovese novello e «Romagna» Sangiovese superiore, è ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.

7.2. Nei vini a DOC «Romagna» Sangiovese con menzione geografica aggiuntiva è vietata qualunque forma di arricchimento.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Romagna» Albana spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo dorato;
odore: caratteristico, intenso, delicato;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
zuccheri riduttori residui: oltre 60 gr per litro;
acidità totale: non inferiore a 6 g/l;
estratto non riduttore: non inferiore a 21 gr/l;

«Romagna» Cagnina:

colore: rosso violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, un po' tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 8,50% vol;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,50 % vol;
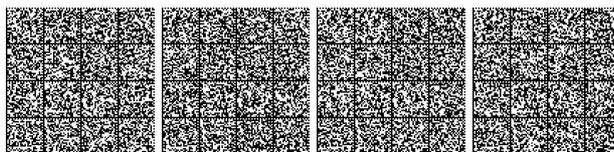
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Romagna» Pagadebit:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Romagna» Pagadebit amabile:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Romagna» Pagadebit frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Romagna» Pagadebit amabile frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Romagna» Pagadebit Bertinoro secco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Romagna» Pagadebit Bertinoro amabile:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Romagna» Pagadebit Bertinoro secco frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Romagna» Pagadebit Bertinoro amabile frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese:
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso fruttato;
sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese superiore:
colore: rosso rubino tendente al granato, talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato, talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese superiore riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato, talora con orli violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vo;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva:
colore: rosso rubino tendente al granato
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«Romagna» Sangiovese riserva con la menzione geografica aggiuntiva:
colore: rosso rubino tendente al granato
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l
acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

«Romagna» Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Trebbiano spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: brut, extra dry in relazione alla specifica tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Romagna» Trebbiano frizzante:

spuma: fine e persistente
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri-termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC «Romagna», con l'esclusione delle tipologie Trebbiano spumante e frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5.1. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne», dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;

5.2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

6. Le specificazioni superiore, riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Art. 8.
Confezionamento

1. È consentito il confezionamento del vino DOC «Romagna» Trebbiano e «Romagna» Sangiovese anche in recipienti di ceramica.

2. Per i vini DOC «Romagna» Trebbiano e «Romagna» Sangiovese è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri, ad esclusione della tipologia con la menzione «vigna».

3. Per la DOC «Romagna» Sangiovese con menzione geografica aggiuntiva (sottozona) nella versione riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

4. Sulle bottiglie della DOC «Romagna» Cagnina deve figurare la specifica dolce.

ANNESSO 2

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROMAGNA» ALBANA.

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e Garantita «Romagna» Albana, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

secco (asciutto);
amabile;
dolce;
passito;
passito riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve di vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata:

provincia di Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato:

comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue questa

via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza;

provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:

comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;

comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna;

provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

1.1. Non possono essere iscritti nello schedario i vigneti impiantati in-terreni inadatti a produrre uve di qualità.

2.1. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l'alberello ed il duplex; con un minimo di 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e di 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.

3. È esclusa ogni pratica di forzatura. É consentita l'irrigazione di soccorso.

4.1. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana non deve essere superiore a 10 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.

4.2. Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

4.3. Nelle annate favorevoli la resa di uva, da destinare alla produzione dei vini DOCG definiti all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata nei limiti di cui ai comma 4.1 e 4.2, purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna.

2.1. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (l/ha)
«Romagna» Albana secco	70	7000
«Romagna» Albana amabile	70	7000
«Romagna» Albana dolce	70	7000
«Romagna» Albana passito	50	5000
«Romagna» Albana passito riserva	50	5000

2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre, rispettivamente il 75% ed il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. È ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di un grado.

4.1. Le tipologie «Romagna» Albana passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

4.2. È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al-termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

4.3. Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.

4.4. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da «muffa nobile», è concesso di produrre e commercializzare DOCG «Romagna» Albana passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol, purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.

4.5. Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno.

5.1. Il vino a DOCG «Romagna» Albana passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

5.2. Il vino a DOCG «Romagna» Albana passito riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Romagna» Albana secco (asciutto):

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;

sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,00% vol;

zuccheri riduttori: come da regolamento CE n. 706/09, allegato XIV, parte B;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Romagna» Albana amabile:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana ;

sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol;

zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;
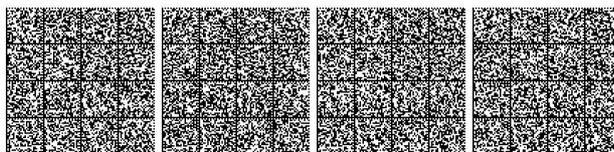
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Romagna» Albana dolce:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;

sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

zuccheri riduttori: non inf. a 45 g/l, ma non sup. a 80 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Romagna» Albana passito:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;

anidride solforosa: massimo 400 mg/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;

«Romagna» Albana passito riserva:

colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;

odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;

sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;

titolo alcol. volumico totale minimo: 24,00% vol;

titolo alcol. effettivo: minimo 4,00% vol - massimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 6,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 44 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. Le qualificazioni «secco», «amabile», «dolce», «passito» e «passito riserva» devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana che presentino le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.

2. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», e simili.

2.2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne», dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 8.
Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.

1.1. Per le tipologie passito e passito riserva è consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana, ad esclusione delle tipologie passito e passito riserva, imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna» Albana deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

11A10102

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso pubblico per il finanziamento di un programma di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolto agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere, nonché di ogni forma o causa di discriminazione, nell'ambito della III Settimana nazionale contro la violenza.

Si comunica che con determinazione a contrarre Rep. 521 del 13/7/2011, il Dipartimento per le Pari opportunità, in qualità di struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione, ha promosso, in attuazione della Direttiva del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l'anno 2011 emanata il 1 aprile u.s. e debitamente registrata presso la Corte dei Conti in data 9 giugno 2011, un apposito avviso pubblico al fine di finanziare un programma di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere, definendo le specifiche relative all'articolazione ed ai contenuti della proposta progettuale finanziabile; le procedure relative alla presentazione dei progetti; i criteri di valutazione degli stessi; le modalità di assegnazione e liquidazione del finanziamento; le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione del progetto. I termini, le modalità e i criteri per la partecipazione sono contenuti nell'avviso integrale pubblicato sul sito www.pariopportunita.gov.it nell'apposita sezione "Bandi e avvisi".

I soggetti proponenti dovranno presentare la proposta progettuale e la documentazione richiesta dal presente avviso in plico chiuso secondo le modalità specificate nel citato avviso a pena di esclusione dalla selezione. Il plico dovrà essere spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà pervenire, improrogabilmente entro le ore 24.00 del 5 settembre 2011 oppure recapitato a mano nei giorni 1 e 2 settembre dalle ore 9 alle 12 al: Dipartimento per le Pari Opportunità - Largo Chigi n. 19 - 00187 – Roma - V Piano, Stanza n. 5019.

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo dgunar@palazzochigi.it non oltre 20 giorni prima del termine previsto per la presentazione dei progetti indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'avviso sul quale si intende avere più informazioni.

Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.pariopportunità.gov.it

Il responsabile del procedimento è il dott. Mauro Valeri del Dipartimento per le Pari Opportunità.

11A10255

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011, recante: «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2011).

Nel decreto citato in epigrafe, nel preambolo riportato alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...recante *nonne* di contabilità generale...», leggasi: «...recante *norme* di contabilità generale...».

11A10491

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-175) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.